

Informativa per la clientela di studio

N. 15 del 28.01.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Patent box

*I co. 37 a 45 della Legge di Stabilità 2015 prevedono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di "opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili" (c.d. **patent box**).*

L'agevolazione in sintesi

Patent Box	
<i>A chi è rivolta</i>	E' rivolta a tutti i titolari di reddito d'impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensioni e regime contabile. Possono inoltre usufruire le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
<i>Cosa riguarda</i>	Riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di "opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili" (c.d. patent box). Nel D.L. approvato nel CDM del 20.01.2015 viene eliminato il riferimento ai marchi "funzionalmente equivalenti ai brevetti". Né deriva la piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale.

	L'agevolazione viene inoltre estesa anche ai modelli e ai disegni.
Da quando decorre	Il nuovo regime opzionale si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 nella generalità dei casi).
Opzione	Per usufruire dell'agevolazione, efficace dal 2015, sarà necessario esercitare apposita opzione. L'opzione, esercitabile dal 2015, è irrevocabile ed è valida per 5 anni. E' valevole anche ai fini IRAP
A quanto ammonta la detassazione	La quota di reddito e del valore della produzione (l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che può essere oggetto di agevolazione, è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Nel D.L. approvato nel CDM del 20.01.2015 si prevede la possibilità di comprendere nei costi di attività di ricerca e sviluppo i costi di acquisto del bene immateriale agevolabile, nonché eventuali costi di ricerca relativi a contratti stipulati con società facenti parte del gruppo con un tetto massimo del 30% delle stesse. 1. Utilizzo diretto intangibles Sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale nella seguente misura: – al 30% nel 2015; – al 40% nel 2016; – al 50% a partire dal 2017. 2. Concessione in uso intangibles Nel caso in cui si tratti di redditi che derivano dalla concessione in uso dei suddetti <i>intangibles</i> (ad esclusione dei marchi commerciali), l'agevolazione consiste nella esclusione da imposizione dei relativi redditi: – per il 30% nel 2015; – per il 40% nel 2016; – per il 50% a partire dal 2017. 3. Cessione intangibles In caso di cessione degli intangibles, per gli eventuali componenti positivi di reddito positivi di reddito si prevede la detassazione integrale, a

	condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di "altri" beni immateriali agevolabili.
Condizioni per fruire dell'agevolazione	L'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato. Dunque, l'attività di ricerca e sviluppo può essere svolta internamente, o mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato, o tramite società esterne, a condizione che non si tratti di società del gruppo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....